



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 15/22 DEL 29.3.2013

Oggetto: **Organi di controllo e organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione. Determinazione dei compensi.**

Il Presidente richiama le deliberazioni n. 27/45 e n. 28/10 adottate dalla Giunta regionale, rispettivamente in data 19 e 26 giugno 2012, attraverso le quali sono stati dettati specifici atti di indirizzo in riferimento agli organi di controllo e di revisione degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione, con la finalità di contribuire all'obiettivo della complessiva razionalizzazione della spesa pubblica.

In particolare, con la deliberazione n. 27/45 la Giunta regionale ha previsto la riduzione a tre del numero dei componenti del collegio sindacale delle società per azioni e la trasformazione del medesimo collegio in organo monocratico nelle società a responsabilità limitata, modificando in tal senso gli statuti laddove necessario, nonché la determinazione dei relativi compensi in relazione ai minimi previsti dalle tariffe professionali.

Nella successiva deliberazione n. 28/10, la Giunta, preso atto dell'incerto quadro normativo esistente in materia dopo l'abolizione delle tariffe professionali e nell'attesa dei decreti ministeriali di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché delle problematiche comunque derivanti dall'applicazione dei minimi tariffari, ha sospeso l'attuazione dell'indirizzo dato con la deliberazione n. 27/45 e ha disposto l'imposizione di un tetto massimo ai compensi liquidabili, parametrato al patrimonio netto delle società partecipate e/o controllate dalla Regione e alla tabella A della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

La medesima deliberazione, ricorda il Presidente, ha dato inoltre mandato alla Direzione generale della Presidenza di procedere alla ricognizione in ordine all'impatto finanziario che l'applicazione del tariffario professionale (seppure nei minimi) avrebbe prodotto sui bilanci degli enti e degli organismi in parola, anche con riferimento all'eventuale applicazione del predetto indirizzo agli organi già nominati.



In ordine a tale ultimo aspetto, il Presidente ricorda, preliminarmente, che la citata deliberazione n. 27/45 era stata adottata in attuazione del comma 4 bis dell'art. 6 della L.R. n. 20/1995 (introdotto dall'art. 18, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12). La previgente formulazione dell'art. 6 stabiliva, fino ad allora, un'indennità di carica annua determinata in misura fissa, riferita agli organi di controllo e di revisione degli enti regionali, ma spesso utilizzata come parametro di riferimento anche per quelli delle società partecipate dalla Regione.

Sul punto, premesso che la deliberazione in parola precisava l'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 4 bis, della L.R. n. 20/1995 ("...solo per le nomine effettuate dopo la sua entrata in vigore"), il Presidente ritiene che gli approfondimenti effettuati dalla Direzione generale della Presidenza inducano a ritenere che la normativa sopravvenuta non possa essere applicata alla determinazione dei compensi degli organi di controllo e degli organi di revisione nominati prima dell'entrata in vigore della stessa, in ossequio al generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi) e, in particolare, al principio della predeterminazione e dell'invariabilità del compenso dei sindaci (2402 cod. civ.); conseguentemente, i medesimi compensi restano determinati sulla base della normativa vigente all'atto della nomina, seppur successivamente abrogata.

Il Presidente illustra, quindi, gli esiti della ricognizione inerente l'impatto finanziario dei minimi tariffari, effettuata dalla medesima Direzione generale con la collaborazione degli Assessorati e degli Enti regionali, riferendo che l'applicazione del tariffario professionale, seppure nei minimi, per la determinazione dei compensi degli organi di controllo e degli organi di revisione produrrebbe un rilevante incremento degli stanziamenti previsti per tale voce di spesa nei bilanci degli organismi regionali.

Conseguentemente, il Presidente ritiene che si debba procedere alla revoca dell'indirizzo dato con la deliberazione n. 27/45, limitatamente alla parte in cui prevede la determinazione dei compensi in parola in relazione ai minimi delle tariffe professionali.

Per maggiore chiarezza in ordine agli indirizzi precedentemente dettati dalla Giunta regionale, il Presidente precisa che la successiva deliberazione n. 28/10 non era volta a regolare stabilmente la materia ma a fissare dei criteri per le nomine da effettuarsi nelle more dell'espletamento delle ricognizioni e degli approfondimenti dalla stessa previsti, validi fino all'assunzione di nuove e conseguenti determinazioni da parte della Giunta regionale.

Il Presidente rileva, inoltre, che il riferimento alla tabella A della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, contenuto nella deliberazione n. 28/10, non può essere considerato esaustivo in quanto la tabella non comprende tutti gli organismi regionali esistenti, così come appare non congruo il tetto massimo ai compensi liquidabili fissato nella medesima deliberazione, essendosi palesato



superiore alla media nazionale dei compensi nonché alla media dei compensi applicati ai propri organi di controllo dalle altre Regioni esaminate.

Per quanto sopra esposto, prosegue il Presidente, è necessario procedere all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dei compensi in parola, più aderenti alle richiamate esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica.

Al riguardo il Presidente ricorda che, nel frattempo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/2012, è stato adottato il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, avente ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27".

Il predetto decreto, dopo aver individuato, tra le altre, la tipologia di attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili, fissa una serie di parametri generali e di parametri specifici, nonché ipotesi di maggiorazione e riduzione, da utilizzare come riferimento per la determinazione dei compensi dei professionisti. Di particolare interesse, per la fattispecie in esame, è l'art. 29 del decreto, rubricato "Sindaco di società", che permette di modulare i compensi a seconda della composizione dell'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale, presidente o componente effettivo di collegio) o in presenza di situazioni particolari quali lo stato di liquidazione delle società.

Pur rilevando che il contenuto del decreto offre utili elementi di valutazione dai quali trarre spunto, il Presidente, al fine di armonizzare la determinazione dei compensi nei diversi organismi regionali e di semplificarne l'applicazione, ritiene, tuttavia, di dover rapportare i compensi degli organi di controllo e di revisione all'attività complessivamente intesa piuttosto che alle singole prestazioni. Ritiene, altresì, che i suddetti compensi debbano essere stabiliti in misura fissa ed omogenea, pur se diversificata in ragione della composizione dell'organo e della qualifica rivestita all'interno dello stesso, utilizzando, come parametri di riferimento, l'attivo patrimoniale per le società e gli organismi che adottano la contabilità economico-patrimoniale, e il volume di entrate accertate (in conto competenza e al netto delle partite di giro) per gli organismi che adottano la contabilità finanziaria, in entrambi i casi, quali risultano dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, con prevalenza della contabilità finanziaria in caso di utilizzo di entrambe le forme contabili da parte del medesimo organismo.

I suddetti parametri, oggetto di ricognizione, elaborazione e suddivisione attraverso l'utilizzo della componente statistico-matematica della "mediana", sono, infatti, indici significativi nella



misurazione delle dimensioni e della complessità, anche gestionale e di controllo, degli organismi regionali in parola e, come tali, rappresentano validi criteri per valutare anche l'entità, la complessità, e, conseguentemente, la remunerazione della prestazione richiesta ai rispettivi organi di controllo e di revisione.

Il Presidente, quindi, sulla base di quanto sopra e tenuto conto della specifica professionalità richiesta ai soggetti incaricati, ritiene congruo che i compensi annui spettanti agli organi di controllo e agli organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati, e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, siano determinati nel seguente modo, restando invariati per l'intero periodo di durata in carica dei medesimi:

- 1) **società e organismi con attivo patrimoniale superiore a euro 40 milioni:** presidente collegio sindacale 16.000 euro; componente collegio sindacale 12.000 euro – oppure: sindaco unico 18.000 euro.
- 2) **società e organismi con attivo patrimoniale inferiore o uguale a euro 40 milioni:** presidente collegio sindacale 14.000 euro; componente collegio sindacale 10.000 euro – oppure: sindaco unico 16.000 euro.
- 3) **enti, agenzie e altri organismi regionali con volume di entrate accertate superiore a euro 40 milioni:** presidente collegio sindaci/revisori; 16.000 euro; componente collegio sindaci/revisori 12.000 euro – oppure: sindaco/revisore unico 18.000 euro.
- 4) **enti, agenzie e altri organismi regionali con volume di entrate accertate inferiore o uguale a euro 40 milioni:** presidente collegio sindaci/revisori 14.000 euro; componente collegio sindaci/revisori 10.000 euro – oppure: sindaco/revisore unico: 16.000 euro;
- 5) **società per azioni a totale partecipazione regionale ARST s.p.a. e SFIRS s.p.a.,** in ragione delle peculiarità e della complessità dell'attività societaria: presidente collegio sindacale 24.000 euro; componente collegio sindacale 16.000 euro.

Il Presidente, inoltre, considerata la minore complessità che caratterizza l'incarico conferito in una società in stato di liquidazione, reputa che, in tale ipotesi, i compensi degli organi di controllo, come sopra determinati, debbano essere ridotti del 50 per cento.

Da ultimo, il Presidente ritiene opportuno specificare che i compensi, come sopra determinati, sono onnicomprensivi e che, per l'effetto, ai componenti degli organi di controllo e agli organi di revisione non saranno attribuiti ulteriori compensi per prestazioni accessorie all'incarico conferito, e, infine, che le previsioni di cui alla presente deliberazione saranno applicate a decorrere dal primo rinnovo degli organi di controllo e degli organi di revisione successivo alla data di approvazione della medesima.



Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta regionale:

- di revocare l'indirizzo dettato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 27/45 del 19 giugno 2012, limitatamente alla parte in cui prevede la determinazione dei compensi degli organi di controllo e degli organi di revisione in relazione ai minimi delle tariffe professionali;
- di prendere atto dell'efficacia temporalmente limitata della deliberazione n. 28/10 del 26 giugno 2012, volta non a regolare stabilmente la materia ma a fissare dei criteri per le nomine da effettuarsi nelle more dell'espletamento delle ricognizioni e degli approfondimenti dalla stessa previsti, validi fino all'assunzione di nuove e conseguenti determinazioni da parte della Giunta regionale;
- di stabilire che i compensi annui spettanti agli organi di controllo e agli organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, siano determinati nel seguente modo, restando invariati per l'intero periodo di durata in carica dei medesimi:

1) società e organismi regionali con attivo patrimoniale superiore a euro 40 milioni:

- presidente collegio sindacale: 16.000 euro
 - componente collegio sindacale: 12.000 euro
- oppure
- sindaco unico: 18.000 euro

2) società e organismi regionali con attivo patrimoniale inferiore o uguale a euro 40 milioni:

- presidente collegio sindacale: 14.000 euro
 - componente collegio sindacale: 10.000 euro
- oppure
- sindaco unico: 16.000 euro

3) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate superiore a euro 40 milioni:

- presidente collegio sindaci/revisori: 16.000 euro
 - componente collegio sindaci/revisori: 12.000 euro
- oppure
- sindaco/revisore unico: 18.000 euro

4) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate inferiore o uguale a euro 40 milioni:

- presidente collegio dei sindaci/revisori: 14.000 euro



- componente collegio dei sindaci/revisori: 10.000 euro
oppure
 - sindaco/revisore unico: 16.000 euro;
- 5) società per azioni a totale partecipazione regionale ARST s.p.a. e SFIRS s.p.a., in ragione delle peculiarità e della complessità dell'attività societaria:**
- presidente collegio sindacale 24.000 euro
 - componente collegio sindacale 16.000 euro;
- di stabilire che, nell'ipotesi di incarico conferito in una società in stato di liquidazione, i compensi degli organi di controllo, come sopra determinati, siano ridotti del 50 per cento;
 - di ritenere i compensi, come sopra determinati, onnicomprensivi e, per l'effetto, di non attribuire ai componenti degli organi di controllo e degli organi di revisione ulteriori compensi per prestazioni accessorie all'incarico conferito;
 - di sancire che i compensi degli organi di controllo e degli organi di revisione, quali finora nominati, restino determinati sulla base della normativa vigente all'atto della nomina, seppur successivamente abrogata;
 - di disporre che le previsioni di cui alla presente deliberazione trovino applicazione con decorrenza dal primo rinnovo degli organi di controllo e degli organi di revisione successivo alla data di approvazione della medesima;
 - di prevedere che gli Assessorati regionali competenti per materia comunichino agli organismi partecipati e/o controllati le previsioni di cui alla presente deliberazione e ne verifichino l'attuazione, sulla base delle prerogative ai medesimi attribuite dalla legge e con le modalità dalla stessa previste.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e constatato che il Direttore generale della Presidenza ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta,

DELIBERA

- di revocare l'indirizzo dettato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 27/45 del 19 giugno 2012, limitatamente alla parte in cui prevede la determinazione dei compensi degli organi di controllo e degli organi di revisione in relazione ai minimi delle tariffe professionali;
- di prendere atto dell'efficacia temporalmente limitata della deliberazione n. 28/10 del 26 giugno 2012, volta non a regolare stabilmente la materia ma a fissare dei criteri per le nomine



da effettuarsi nelle more dell'espletamento delle ricognizioni e degli approfondimenti dalla stessa previsti, validi fino all'assunzione di nuove e conseguenti determinazioni da parte della Giunta regionale;

- di stabilire che i compensi annui spettanti agli organi di controllo e agli organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, siano determinati nel seguente modo, restando invariati per l'intero periodo di durata in carica dei medesimi:

1) società e organismi regionali con attivo patrimoniale superiore a euro 40 milioni:

- presidente collegio sindacale: 16.000 euro
- componente collegio sindacale: 12.000 euro

oppure

- sindaco unico: 18.000 euro

2) società e organismi regionali con attivo patrimoniale inferiore o uguale a euro 40 milioni:

- presidente collegio sindacale: 14.000 euro
- componente collegio sindacale: 10.000 euro

oppure

- sindaco unico: 16.000 euro

3) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate superiore a euro 40 milioni:

- presidente collegio sindaci/revisori: 16.000 euro
- componente collegio sindaci/revisori: 12.000 euro

oppure

- sindaco/revisore unico: 18.000 euro

4) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate inferiore o uguale a euro 40 milioni:

- presidente collegio dei sindaci/revisori: 14.000 euro
- componente collegio dei sindaci/revisori: 10.000 euro

oppure

- sindaco/revisore unico: 16.000 euro;

5) società per azioni a totale partecipazione regionale ARST s.p.a. e SFIRS s.p.a., in ragione delle peculiarità e della complessità dell'attività societaria:

- presidente collegio sindacale 24.000 euro
- componente collegio sindacale 16.000 euro;



- di stabilire che, nell'ipotesi di incarico conferito in una società in stato di liquidazione, i compensi degli organi di controllo, come sopra determinati, siano ridotti del 50 per cento;
- di ritenere i compensi, come sopra determinati, onnicomprensivi e, per l'effetto, di non attribuire ai componenti degli organi di controllo e degli organi di revisione ulteriori compensi per prestazioni accessorie all'incarico conferito;
- di sancire che i compensi degli organi di controllo e degli organi di revisione, quali finora nominati, restino determinati sulla base della normativa vigente all'atto della nomina, seppur successivamente abrogata;
- di disporre che le previsioni di cui alla presente deliberazione trovino applicazione con decorrenza dal primo rinnovo degli organi di controllo e degli organi di revisione successivo alla data di approvazione della medesima;
- di prevedere che gli Assessorati regionali competenti per materia comunichino agli organismi partecipati e/o controllati le previsioni di cui alla presente deliberazione e ne verifichino l'attuazione, sulla base delle prerogative ai medesimi attribuite dalla legge e con le modalità dalla stessa previste.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci